



COMUNE DI BRESSO

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA GESTIONE DEL VERDE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL VERDE

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale, sia per il patrimonio verde esistente come per quello di nuova formazione.

ART. 2- Rilevamento e catalogazione

Nel Comune di Bresso è istituito un catasto del patrimonio arboreo con catalogazione delle specie presenti e degli impianti suddivisi secondo: categoria di aggregazione, importanza storico-ambientale e destinazione d'uso. Obiettivi della catalogazione sono:

- ◆ Censimento organico delle presenze arboree al fine di rilevare esemplari unici per età, specie e collocazione;
- ◆ Censimento delle aggregazioni secondo classificazioni specifiche: parchi urbani, giardini pubblici, giardini privati, viali e piazze, giardini di scuole, impianti sportivi;
- ◆ Censimento in relazione alla destinazione d'uso: contemplativo, ricreativo e didattico educativo.

ART. 3 – Definizione

Per verde pubblico si intende quella parte del territorio urbano di proprietà pubblica, messa a disposizione della collettività, sulla quale insistono tappeti erbosi, alberi, arbusti o semplicemente aiuole fiorite.

Il verde pubblico cittadino viene così suddiviso:

1. Parchi
2. Giardini
3. Aiuole e alberature stradali.

Sono parchi cittadini: Parco Rivolta di Via Veneto e Via Milano

◆ I parchi adiacenti il Civico Cimitero.
Sono giardini pubblici tutte le rimanenti aree di verde pubblico organicamente predisposte ed attrezzate dal Comune.

Si considerano parte integrante dei parchi e giardini anche i viali, i sentieri e le piazzuole incluse nel perimetro degli stessi. Parimenti si

considerano facenti parte del verde pubblico, se non diversamente regolamentate, le aree adibite a giochi.

ART. 4 – Localizzazioni – Scelte urbanistiche – Progetti edilizi e autorizzazioni

La realizzazione di zone piantumate, secondo diverse caratteristiche e necessità, deve essere preceduta da uno studio di idoneità sia urbanistica che ambientale.

L'inserimento di un assetto vegetale deve essere compatibile con lo sviluppo delle zone urbanizzate per le quali deve essere supporto ed elemento di equilibrata alternativa. Nello stesso tempo la disposizione deve essere tale che le essenze vegetali possano svilupparsi nel modo migliore.

In tutti i progetti edilizi presentati, le piante legnose dovranno essere rilevate ed evidenziate su apposita planimetria.

L'abbattimento di alberi di alto fusto ed i qualsiasi specie dovrà essere preventivamente autorizzato dal Funzionario, sentiti i competenti uffici comunali, dietro presentazione di richiesta motivata.

Negli appezzamenti e nelle parti dei lotti edificabili a verde privato, e in ogni caso nelle aree destinate a parco o giardino prive di idonee alberature, dovranno essere poste a dimora nuove essenze di alto fusto nella misura minima di 1 pianta ogni 100mq. di superficie libera del lotto. Le essenze arboree di alto fusto utilizzate a tale scopo non debbono essere di altezza inferiore a mt.2.00-2.50 ed il loro diametro dovrà essere uguale o superiore a cm 4,00 misurato a metri 1 dal suolo (colletto).

Opere soggette ad autorizzazioni

Per eseguire le opere sottoelencate, deve essere richiesta preventiva autorizzazione.

E' prescritta l'autorizzazione per:

a) L'abbattimento di alberi di alto fusto e di qualsiasi specie. Con la dizione albero di alto fusto, ai fini dell'abbattimento, si deve intendere una pianta legnosa con fusto perenne ben definito avente una

circonferenza uguale o superiore a cm. 30 misurata ad un'altezza di m. 1.30 e con altezza totale superiore a 5 metri;

b) L'estirpazione di alberi morti previa verifica da parte degli uffici comunali preposti. L'estirpazione di alberi morti a causa di malattie letali dovrà essere effettuata con le modalità di cui al successivo art. 6;

c) La sistemazione di fioriere, vasi ed altri contenitori di essenze di qualunque genere sul suolo pubblico.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà apporre sull'albero da abbattere, almeno 15 giorni prima dell'abbattimento, un cartello riportante data e n. di autorizzazione.

Non è previsto il rilascio di alcun permesso nei casi in cui le essenze arboree facciano parte integrante di una piantagione da frutto e/o da legno (frutteti, pioppeti, ecc) oppure rientrino nella normale dotazione di una azienda vivaistica.

ART. 5- Gestione, vigilanza e controllo

a) Competenze

E' competenza dell'Amministrazione Comunale tramite gli uffici preposti, la verifica della gestione di tutte le opere di manutenzione del patrimonio vegetale.

In occasione di appalto delle opere di potatura, reimpianto e riassetto programmato delle specie d'alto fusto, l'Ufficio Comunale competente dovrà predisporre un preciso capitolato di appalto completo di tutte le norme che ditte concorrenti dovranno osservare.

In occasione di nuovi impianti sia con destinazione a parco, giardino o viale, l'Amministrazione Comunale dovrà dotarsi di uno specifico progetto esecutivo completo di atti di appalto cui le ditte concorrenti dovranno attenersi. La vigilanza e il controllo dei lavori saranno predisposti dall'Amministrazione Comunale con personale idoneo.

b) Opere necessarie

Le opere indispensabili per una corretta gestione ed uso del patrimonio vegetale comunale devono rientrare in uno specifico capitolato. In particolare dovranno prevedersi idonee opere di **manutenzione ordinaria**

comprendente le potature delle essenze arboree e arbustive, le concimazioni, l'irrigazione e di **manutenzione straordinaria** comprendente la potatura di formazione, la potatura di contenimento, la potatura di mantenimento e riforma, la potatura di risanamento e i diradamenti.

E' vietata, comunque, la capitozzatura degli alberi, cioè l'eliminazione di tutta o di gran parte della chioma con tagli sulle branche principali.

Sono fatti salvi, però, gli interventi di dendrochirurgia e per la salvaguardia della pubblica incolumità.

ART. 6 – Norme fitosanitarie

a) Norme relative agli alberi

Profilassi delle malattie letali: l'abbattimento della pianta malata dovrà avvenire in periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in inverno o estate. Dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio utilizzando aspiratori e dovrà essere sospeso il traffico limitrofo durante l'operazione. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento.

Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici. Infine il focolaio di infezione dovrà essere controllato mensilmente allo scopo di individuarne tempestivamente il diffondersi.

Profilassi delle malattie che colpiscono la chioma: i trattamenti devono essere idonei e tempestivi e devono garantire tutte le cautele indispensabili.

b) Norme relative ai tappeti erbosi

Sarà vietato sempre il calpestio dei tappeti erbosi per dieci giorni nei periodi che seguono i primi due tagli e le irrigazioni, così come saranno sempre vietate le installazioni di strutture mobili che comportino ombreggiamento prolungato, costipamento e disseccamento della cotica erbosa.

ART. 7 – Norme per i nuovi impianti

a) Criteri di scelta

E' fondamentale che prima di ogni progettazione di nuovo impianto vengano analizzate:

1. le caratteristiche climatiche della zona
 2. le caratteristiche fisico chimiche, le capacità idriche e la fertilità del suolo
 3. le caratteristiche delle specie acclimatate nella zona, già selezionate naturalmente per quindi procedere alla scelta delle specie da impiegare
 4. vita presunta della specie
 5. forma e dimensione della chioma a maturità e caratteristiche di accrescimento (rapido o lento)
 6. caratteristiche dell'apparato radicale
 7. conoscenza delle avversità a cui la pianta è soggetta
 8. resistenza all'inquinamento atmosferico, al gelo e al costipamento
 9. costo e dimensioni delle essenze previste.
- Inoltre è fondamentale il mantenimento della diversità genetica nell'ambiente della specie scelta, preferendo le piante provenienti da seme a quelle provenienti da talee.

b) Norme tecniche per la piantumazione

Disposizione delle piante lungo le strade

Per quanto concerne la disposizione lungo gli assi stradali valgono le norme emanate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

In linea di massima:

- a) l'asse delle alberature deve distare almeno mt. 6 dall'allineamento degli edifici ed almeno mt. 1 dal ciglio del marciapiede. E' consentita la distanza di mt. 4 a condizione che vengano poste a dimora essenze arboree con caratteristiche tali da non arrecare disturbo agli edifici;
- b) la distanza tra pianta e pianta potrà variare da m.4 a m. 6 in dipendenza del tipo di specie e della grandezza della chioma e in relazione al tipo di illuminazione stradale da adottare;
- c) le alberature dovranno rispettare un arretramento di m. 25 dagli incroci stradali ed assicurare le esigenze dei passi carrabili. E' consentito un arretramento inferiore a condizione che venga assicurata una buona visibilità ai fini della viabilità;
- d) per garantire un adeguato sviluppo delle piante occorre che le alberature si elevino

su superfici della larghezza minima di m.1xm.1 non ricoperto da materiale impermeabile (asfalto).

Piantumazioni a gruppi per parchi, aiuole e giardini

La distanza tra albero e albero dovrà sempre tener conto della dimensione della chioma a maturità, evitando che la zona di sovrapposizione superi 1/3 dell'intera dimensione.

Messa a dimora delle essenze

Le piante a radici nuda dovranno essere trasportate dal vivaio osservando tutte le norme atte a ridurre la disidratazione dei peli radicali e radichette. La buca di interrimento dovrà essere di dimensioni tali che l'apparato radicale possa essere inserito senza piegamenti, comunque mai di dimensione inferiore a m0,80x0,80x0,80, opportunamente drenata, specialmente in corrispondenza di zone fortemente costipate. Sul fondo della buca dovrà essere posta sostanza organica ben matura o torba neutra che comunque non dovrà venire a contatto con le radici. Il reinterramento dovrà esser fatto con terreno di cui va migliorata la struttura con eliminazione degli infestanti, di sassi, con aggiunta di terriccio o torba neutra e di concime minerale terziario.

Le piante con pane di terra dovranno dare garanzia di essere state zollate nella primavera precedente il trapianto e recare segni di apparato radicale rinnovato e diffuso. Nel caso di piante di pregio, di dimensioni rilevanti, sarà opportuno predisporre un impianto di sub-irrigazione a goccia e porre nella buca del concime a lenta cessione ben dotato di microelementi.

c) Pavimentazioni

Nelle scelte dei manufatti di corredo delle aree piantumate dovrà essere posta particolare attenzione all'allontanamento delle acque di superficie che siano assorbite dalla coltre vegetale ma che non scorrano con effetto di ruscellamento.

Per questa ragione i vialetti dovranno essere studiati in modo da non contrastare l'andamento plano-altimetrico del terreno,

con pendenza di deflusso delle acque lungo l'asse maggiore.

I viali asfaltati o pavimentati in modo impermeabile dovranno essere dotati di idonea canalizzazione di scolo. Alla base delle essenze vegetali dovranno essere posti cordoli di protezione in modo che mai la pavimentazione impermeabile giunga fino alla base dell'essenza stessa.

d) Criteri di assestamento programmato di alto fusto

- 1) Per le alberature in filare dovranno essere scelte quelle specie di massima longevità che richiedono manutenzione minima.
- 2) Dovrà essere considerato il ciclo presunto della specie scelta e programmare la sostituzione per tempo con individui più giovani.

ART. 8 – Accesso ai parchi e giardini

L'utilizzazione dei viali è consentita ai pedoni e alle biciclette, per queste ultime unicamente per l'attraversamento dei parchi ad andatura limitata. E' vietato, quindi, all'interno dei parchi e giardini, l'utilizzo dei veicoli a motore e dei cavalli.

E' consentito l'accesso esclusivamente ai veicoli quali carrozzelle per invalidi (anche a motore), carrozzelle per bambini nonché ai mezzi per la manutenzione e la vigilanza.

E' consentito altresì l'uso della bicicletta per i bambini sino all'età di anni 8 se accompagnati.

ART. 9 – Orario di apertura

L'apertura dei parchi e dei giardini deve essere ininterrotta o di durata giornaliera determinata e notificata con appositi cartelli.

ART. 10 – Norme di comportamento per la tutela dei frequentatori

E' vietato:

- a) camminare sui prati o sulle aiuole non messi a disposizione del pubblico;
- b) danneggiare o sporcare i parchi e i giardini, gli impianti e le attrezzature situati all'interno degli stessi;
- c) strappare o tagliare rami, arrampicarsi sugli alberi o fare incisioni sulle loro

cortecce, danneggiare, imbrattare o spostare le panchine;

- d) salire sopra le panchine;
 - e) danneggiare gli spazi utilizzati per sedersi, depositare oggetti, lasciare vestiti o attrezzi;
 - f) versare liquidi sui vialetti o sui prati, come pure gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere;
 - g) inquinare o imbrattare vasche e fontane.
 - h) Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare gli schiamazzi, l'uso di strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc. Radio, televisioni, riproduttori musicali e simili possono essere ascoltati a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate;
 - i) Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare o cagionare danno alle pubbliche o private proprietà;
 - l) Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolosi per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possono causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno per le pubbliche o private proprietà. E' vietato il tiro con l'arco, la balestra, il boomerang, o simili strumenti pericolosi. E' vietato l'esercizio del modellismo a motore. E' vietato portare entro le aree verdi, lanciare, depositare sostanze incendiarie od esplodenti o simili. E' vietato portare e utilizzare qualsiasi arma da fuoco, tranne che per le Forze dell'Ordine. E' vietato il lancio di sassi o altri oggetti potenzialmente pericolosi.
- E' vietato il gioco del pallone, salvo che per i bambini di età inferiore ai dieci anni o dove non è esplicitamente evidenziato il divieto da parte dell'Amministrazione attraverso la segnaletica.
- E' consentito:
- 1) giocare con la sabbia unicamente negli spazi appositi;

- 2) l'uso dei pattini a rotelle e affini solo negli spazi appositamente predisposti
- 3) Le aree destinate ai giochi dei bambini sono riservate ai bambini e alle persone che li accompagnano.

ART. 11 – Accesso ai cani

I parchi, giardini e aree verdi comunali sono suddivisi secondo tre livelli di accessibilità ai cani:

LIVELLO A (colore verde): cani liberi senza guinzaglio

LIVELLO B (colore giallo): cani al guinzaglio

LIVELLO C (colore rosso): vietato l'accesso ai cani

La delimitazione delle aree nelle quali sarà consentito l'accesso, il transito o meno dei cani sarà stabilita con apposita deliberazione di Giunta Comunale e resa nota al pubblico con appositi cartelli.

In tutto il territorio comunale, comprese le aree verdi in cui non siano apposti i cartelli citati in precedenza, i cani dovranno essere muniti di guinzaglio; è obbligatorio inoltre l'uso della museruola per i cani da guardia, se questi vengono condotti in luoghi con forte affluenza di pubblico (manifestazioni, mercati, fiere, e altro).

Resta comunque obbligo dei possessori dei cani la rimozione delle deiezioni dei propri animali, come previsto dall'art.15 del Regolamento per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 12 – Feste e manifestazioni

L'uso dei parchi a scopi privati, come ad esempio le feste popolari con installazione di tavoli, panchine, sedie bancarelle, impianti automatici, posti di vendita di cibi e vivande come pure l'uso di apparecchiature fotografiche e cinematografiche (ad eccezione dei fotoamatori) è consentito soltanto in seguito all'autorizzazione del Comune che determinerà gli oneri cui la concessione è subordinata.

ART. 13 – Estensione delle norme regolamentari

Per quanto compatibile, le norme del presente Regolamento previsto per i parchi e giardini pubblici valgono anche per le aiuole e le alberature poste al di fuori degli stessi.

ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ART. 14 Collaborazione delle associazioni di volontariato

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini in forma associata, per la realizzazione e la manutenzione, gestione e cura degli spazi verdi, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ART. 15 – Soggetti ammessi

Le aree indicate all'articolo precedente possono essere affidate ai sotto elencati soggetti:

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 22 del 24.7.1993, nel Registro Generale regionale istituito ai sensi dell'art. 6 della L 266/91;
2. Cittadini che dichiarino di volersi associare allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente Regolamento
3. Condominii
4. Associazioni, partiti politici, nuclei scolastici, parrocchie, anche non riconosciuti formalmente.

I soggetti interessati dovranno produrre apposita richiesta al Sindaco, contenente le seguenti informazioni:

1. Tipologia dell'associazione, qualora rientri in una delle forme previste nel precedente comma 1
2. Numero delle persone coinvolte nell'intervento e indicazione del/i responsabili/i di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale;
3. Proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;

4. Indicazione dei mezzi economici e strumenti disponibili e di quelli richiesti all'Amministrazione per la gestione dell'intervento.

ART. 16 - Oggetto degli interventi

Gli interventi programmati si possono distinguere nelle seguenti forme:

1. Manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata;
2. Sorveglianza e segnalazioni all'Amministrazione Comunale
3. Educazione al corretto uso del verde

ART. 17 – Concorso dell'Amministrazione Comunale.

Ai soggetti affidatari, essenzialmente al fine di garantire le risorse materiali per la realizzazione degli interventi potranno essere attribuite:

1. Risorse finanziarie da gestire con le modalità contenute nell'apposito accordo di collaborazione di cui al successivo art. 19;
2. Uso agevolato di impianti e strutture comunali, di tutte o parte delle attrezzature necessarie alla gestione dell'intervento;
3. Coperture assicurative adeguate contro infortuni, rischi e responsabilità civili contro terzi per il personale impegnato nella realizzazione dell'intervento.

L'Amministrazione Comunale può promuovere iniziative, incontri, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi. Qualora l'Amministrazione ritenga necessaria, per l'efficacia di gestione di uno specifico intervento, la partecipazione ad un corso di preparazione può prevedere nell'accordo di collaborazione l'esclusione del personale volontario che non vi abbia partecipato.

ART. 18 – Oneri a carico del soggetto affidatario

I soggetti affidatari devono impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a

quanto stabilito dall'accordo di collaborazione di cui al successivo art. 19. Impedimenti di qualsiasi natura alla realizzazione o prosecuzione dell'intervento devono essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 19 – Modalità di affidamento degli interventi

La Giunta Comunale, con apposito atto, previa istruttoria e parere favorevole del servizio competente., assegna la gestione dei singoli interventi programmati ai sensi del precedente articolo 16. Contestualmente all'atto di assegnazione viene approvato uno schema di accordo di collaborazione (vedi allegato n. 5) per regolare i singoli aspetti legati alla realizzazione dell'intervento assegnato, nonché per individuare le forme di concorso concesse dall'Amministrazione Comunale.

Il Servizio preposto previa valutazione dei requisiti e delle competenze tecniche, delle attrezzature dei richiedenti, nonché del progetto, rilascia opportuno parere in merito. Il parere tecnico è vincolante sia sulla ammissibilità o meno del progetto, sia sulle limitazioni e prescrizioni d'uso.

Terminata l'istruttoria di cui al comma precedente, qualora via sia concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata tenendo conto dei sotto elencati titoli di precedenza:

1. Valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell'intervento così come proposto nella richiesta ai sensi dell'articolo 15
2. Struttura dell'associazione e personale coinvolto nell'iniziativa;
3. Iscrizione dell'associazione nell'albo comunale specifico;
4. Esecuzione buona e regolare del medesimo intervento in precedenti occasioni;
5. Esecuzione buona e regolare di interventi simili precedenti;
6. Istituti scolastici o singoli classi
7. Partecipazioni a corsi di qualificazione comunali o di altri enti

L'istruttoria degli uffici deve compiersi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. La Giunta delibera nei successivi 30 giorni. I termini previsti dal presente comma sono stabiliti ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 10.8.1990.

Gli uffici competenti all'istruttoria, entro 30 giorni successivi alla esecutività della delibera di cui al comma precedente dovranno comunicare agli interessati l'eventuale non accoglimento della richiesta specificandone le motivazioni.

ART. 20 – Durata della gestione

La durata della gestione dei singoli interventi è specificata nell'accordo di collaborazione di cui al precedente art. 19e non può essere di durata superiore ad anni 3.

La Giunta Comunale, in ordine alle proprie scelte relative all'amministrazione dell'ente, può, motivandone le ragioni, interrompere la gestione di 1 o più interventi programmati, con effetto dal 3° mese successivo a quello in cui l'atto è stato adottato.

ART. 21 – Controlli

I controlli sulla buona esecuzione dell'intervento saranno effettuati dal servizio competente.

Qualora venissero riscontrati casi di negligenze ovvero di gestione non conforme alle previsioni dell'accordo di collaborazione il responsabile del procedimento provvederà ad una formale contestazione nei confronti del soggetto affidatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese nel termine massimo di 15 giorni.

In caso di persistente o grave negligenza nella realizzazione dell'intervento, accertata ai sensi del punto precedente e comunicata al soggetto affidatario, con atto della Giunta Comunale, può essere pronunciata la decadenza dell'affidamento.

Qualora il comportamento negligente del soggetto affidatario o la mancata, o intempestiva comunicazione della rinuncia alla realizzazione dell'intervento procurino un danno all'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà chiedere l'indennizzo nelle forme di legge.

SPONSORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ART. 22– Scopo e procedura di sponsorizzazione per la sistemazione e/o manutenzione di aree a verde pubblico con pubblicizzazione dell'intervento.

La sponsorizzazione per la sistemazione, manutenzione o per entrambe le tipologie di intervento di aree a verde pubblico è un accordo di collaborazione convenuto e stipulato fra Amministrazione Comunale e terzi, intesi questi come attività organizzate quali: banche, ditte, cooperative, associazioni culturali etc. esistenti in Bresso, che ha come presupposto fondamentale le seguenti clausole:

1. Lo sponsor effettua a proprie spese, direttamente o affidandosi a terzi gli interventi di cui sopra sull'area pubblica individuata per l'accordo;
2. L'Amministrazione comunale a fronte degli interventi eseguiti e sostenuti dagli sponsor, provvede a collocare nella sede oggetto dell'intervento, cartelli recanti la dicitura: "In quest'area il verde è curato da(nome della società)" realizzati a carico dello sponsor stesso;

L'accordo che consente la sponsorizzazione è subordinato all'approvazione della Giunta Comunale.

Il settore tecnico provvederà ad individuare le aree verdi idonee allo scopo. Qualora lo sponsor volesse proporre aree diverse, può richiederne la relativa disponibilità al Settore tecnico che dopo aver effettuato le opportune verifiche, attiverà con la collaborazione dello sponsor la procedura per la sponsorizzazione dell'area individuata. L'area durante il periodo di sponsorizzazione conserva sempre al propria funzione di "uso pubblico".

L'accordo di collaborazione meglio esplicito dall'accordo – tipo (allegato n. 6), ha durata

minima di un anno, rinnovabile con apposito atto allo scadere di ognuno.

L'accordo di collaborazione è subordinato all'approvazione da parte degli ufficio comunali competenti, del piano di manutenzione redatto dallo sponsor per l'area oggetto di intervento. Tale piano di manutenzione, che deve descrivere in maniera dettagliata gli interventi e riportarne il relativo costo, può essere redatto con la collaborazione del settore tecnico o addirittura a richiesta dello sponsor totalmente formulato dallo stesso servizio e sottoposto all'accettazione dello sponsor.

Nel caso invece l'accordo preveda oltre alla manutenzione dell'area, anche la sistemazione della stessa, la stipulazione dell'accordo è subordinata all'approvazione di un progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo, relazione tecnica e piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate. Il progetto deve essere redatto in scala 1:100 o 1:200.

La relazione tecnica deve descrivere la soluzione progettuale proposta. Il progetto esecutivo o il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della durata minima di un anno o entrambi, devono essere redatti nel rispetto del presente Regolamento del Verde.

Il Comune si riserva la facoltà di rescindere l'accordo qualora l'area non venga conservata e mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto del piano di manutenzione di cui sopra e dell'accordo approvato dalla Giunta Comunale. Ogni accordo di collaborazione sarà pertanto accompagnato dal piano manutentivo e dall'accordo di sponsorizzazione vero e proprio firmato per accettazione dalle parti.

ART. 23 – Sanzioni

Le trasgressioni al presente Regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative :

ART 4 lettere a),b)c) da €25 a 75

ART. 8 comma 2°

Veicoli a motore da €15 a 75

Cavalli da €15 a 75

Biciclette da €3 a 8

ART 10

Lettera a) da €5 a 15

Lettera b) da €25 a 75

Lettera c) da €25 a 75

Lettera d) da €5 a 15

Lettera e) da €10 a 30

Lettera f) da €15 a 75

Lettera g) da €25 a 75

Lettera h) da €25 a 75

Lettera i) da €25 a 75

Lettera l) da €25 a 75

Gioco del pallone

da €3 a 5

Altri giochi pericolosi e

uso dei petardi da €10 a 30

ART. 11 mancato rispetto di quanto previsto

nelle aree comprese nel

LIVELLO B da €25.82 a 154.93

mancato rispetto di quanto previsto

nelle aree comprese nel

LIVELLO C da €25.82 a 154.93

Mancato rispetto dell'uso del
guinzaglio sul territorio comunale

Da €25.82 a 154.93

ART. 12 da €51 a 306

Allegato n. 5

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER ADOZIONE DI SPAZI VERDI

Al Sindaco del Comune di Bresso
All'Ufficio Tecnico

L'Associazione.....
con sede..... Via.....n. Tel.....
P.IVA.....C.F.....
Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato in datan.....
Nella figura del proprio rappresentante legale Sig.....

CHIEDE

Di ottenere in concessione la seguente area verde denominata.....
Sita tra la vie.....,mq. circa
Per il seguente periodo: dal.....al.....

OGGETTO DEGLI INTERVENTI (descrizione sommaria)

.....
.....

SCOPO DELLA RICHIESTA

.....
.....

Gli interventi sopra descritti saranno effettuati dai Sigg.....
in possesso dei seguenti requisiti (indicare quali):.....

.....

ELENCO ATTREZZATURE:

.....
.....

FIRMA

Data _____

Allegato 6

ACCORDO TIPO DI COLLABORAZIONE A CARATTERE SPERIMENTALE PER LA SISTEMAZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO

In Bresso, il giorno.....del mese.....dell'anno....., tra il Comune di Bresso, rappresentato dal Dirigente dell'Area Tecnica....., che agisce e la Società/Associazione/ecc....., legalmente rappresentata dal Sig..... (da qui innanzi denominata "la parte")

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La parte si impegna ad eseguire i lavori di sistemazione e la conservazione dell'area a verde situata in via A tal fine essa provvederà a fornire tutti i mezzi, i materiali e alla manodopera necessaria alla corretta esecuzione delle opere.

Art. 2

Il progetto di sistemazione dovrà essere preliminarmente sottoposto al parere tecnico obbligatorio della Commissione Edilizia. Gli elaborati minimi del progetto, presentati in quattro copie, sono composti da:

- planimetria in scala 1:100 o 1:200 con chiaramente individuati i confini dell'area
- preventivo di spesa per la sistemazione e la manutenzione del verde per il periodo di un anno (precisando se al netto o al lordo dell'IVA). Nel caso di installazione dell'impianto di irrigazione sono poste a carico della parte tutti gli oneri e le spese relativi alla predisposizione dell'impianto, nonché ai consumi
- campione o bozzetto in scala adeguata del cartello indicativo, precisando il numero di essi da esporre, da realizzarsi a cura della parte, seguendo le seguenti indicazioni: misure massime cm 100 x40

Gli elaborati di progetto dovranno evidenziare e descrivere in dettaglio l'esatta natura delle opere previste, gli interventi agronomici e quelli architettonici e di arredo, nonché i tempi di esecuzione. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative. La parte si impegna inoltre a fornire prima dell'ultimazione dei lavori di sistemazione delle aree a verde il calendario delle opere di manutenzione per l'intera durata dell'accordo. Quest'ultima sarà approvata dai competenti uffici comunali.

Art. 3

L'area a verde dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza, sia nel tempo di durata di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo residuo di durata dell'accordo. Ogni variazione, innovazione, eliminazione, sostituzione o aggiunta dovrà essere preliminarmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, la quale si avvarrà dei propri uffici competenti per l'istruttoria delle domande.

Art. 4

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde, riservandosi la facoltà di richiedere, ove lo ritenesse opportuno, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale provvederà alla posa di uno o più cartelli informativi collocati in loco recante la seguente dicitura "In quest'area il verde è curato da(nome della società)

Art. 6

La parte assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione e manutenzione e comunque derivanti dal presente accordo, sollevando contemporaneamente il Comune di Bresso.

Art. 7

Per interventi di sistemazioni e manutenzione di impianti e servizi, spetterà agli enti competenti l'obbligo di informare preventivamente la parte, e di provvedere al ripristino dell'area nello stato quo – ante i lavori.

Art. 8

L'area a verde rimarrà permanentemente destinata ad uso pubblico.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sciogliere l'accordo in qualsiasi momento, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive, senza che alla parte sia dovuto alcun indennizzo. Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, l'accordo si intenderà decaduto ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo alla parte.

Art. 10

Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti intervenute.

Bresso, li,

Per il Comune di Bresso
Il Dirigente dell'Area Tecnica

Per la Società
Titolare o Legale Rappresentante

